



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

**PIANTO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**
(L. n. 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 89/98 – D.G.R.T. n. 2/R/2014)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Adottato con Delibera C.C. n. 3 del 21/01/2016
Approvato con Delibera C.C. n. 45 del 15/06/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
art. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
art. 3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	3
art. 4 DEFINIZIONI	5
TITOLO II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE	6
art. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – OBBLIGHI ED ESCLUSIONI	6
art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	6
art. 7 MODALITÀ DI CONTROLLO SULLE VIAC	7
art. 8 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAC	7
art. 9 LOCALI CHE UTILIZZANO IMPIANTI MUSICALI	8
art. 10 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	8
art. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	8
art. 12 OPERE PUBBLICHE E CLIMA ACUSTICO	9
art. 13 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI	10
TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	11
art. 14 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE	11
CAPO 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	11
art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI	11
art. 16 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE COMUNICAZIONI	11
art. 17 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE ORDINARIE AUTORIZZAZIONE	12
art. 18 EMERGENZE	12
art. 19 APPALTI PER LA MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	12
art. 20 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI	13
CAPO 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	13
art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI	13
art. 22 INDIVIDUAZIONE AREE ACUSTICHE	14
art. 23 ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO	14
art. 24 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO – DEROGA SEMPLIFICATA - COMUNICAZIONE	15
art. 25 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA ORDINARIA – AUTORIZZAZIONE	15
art. 26 ATTIVITÀ RICORRENTI	16
CAPO 3 ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE	16
art. 27 SPETTACOLI PIROTECNICI	16
TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	17
art. 28 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	17
art. 29 ALTRE ATTIVITÀ OCCASIONALI	17
TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	18
art. 30 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO	18
art. 31 CONTROLLI	18
art. 32 COMUNICAZIONI	18
art. 33 ORDINANZE	18
art. 34 SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE	19
art. 35 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	20
art. 36 MODULISTICA	20
art. 37 TERMINI DI APPLICAZIONE	20
art. 38 DISPOSIZIONI FINALI	20

ALLEGATA MODULISTICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico".

2 - Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del Capo IV del Regolamento regionale DPGR n. 2/R/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R/2014 avente titolo "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi", emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 89/1998, che abroga, per la fattispecie, la D.C.R. n. 77/2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98".

3 - Il presente Regolamento sostituisce e modifica il Regolamento di attuazione della Classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/06/2005 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/06/2007.

4 - Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi, uso di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora da parte di privati, artisti itineranti, strepiti di animali, disciplinate dal primo comma dell'art. 659 del Codice Penale, e, per gli aspetti inerenti la normale tollerabilità, dall'art. 844 del Codice Civile. Sono altresì escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ART. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1 - Con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 21/06/2005 è stata approvata, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della legge regionale n. 89/1998, la Classificazione Acustica del territorio comunale (PCCA), nonché il Regolamento di Attuazione, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/06/2007.

2 - Con il PCCA, il territorio comunale è stato suddiviso in classi acusticamente omogenee, in cui devono essere rispettati i limiti di emissione, immissione e il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

3 - Nella stessa Classificazione Acustica del territorio comunale sono state altresì individuate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1 - Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportati :

- valori limite di emissione [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50

V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

- valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

- valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e/o professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- valori limite di qualità [Leq in dB(A)]: i valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

- valori di attenzione [Leq in dB(A)]: il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

- a. se riferiti a un'ora, corrispondono ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da

avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

2 - Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

ART. 4 DEFINIZIONI

1 - Si definisce “attività permanente” qualsiasi attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali, come di seguito specificate:

- Attività rumorose: le attività non incluse nell'allegato B del D.P.R. n. 227/11 (**Allegato B** al presente regolamento);
- Attività a bassa rumorosità: le attività incluse nell'allegato B del D.P.R. n. 227/11 (**Allegato B** al presente regolamento);

2 - Si definisce “attività temporanea” qualsiasi attività a carattere temporaneo, sporadica ed occasionale, con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che si esaurisce in periodi di tempo limitati e specificatamente:

- a) si definiscono “**manifestazioni**” soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle attività di spettacolo e manifestazioni in genere, escluse le attività di cui all'art. 23 (Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a pubblico spettacolo), con allestimenti temporanei per le quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore.
- b) si definiscono “**cantieri**” le attività temporanee soggette alle disposizioni del presente regolamento come i cantieri edili, stradali, le attività di scavo o qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la cui esecuzione sia necessario presentare al Comune comunicazione, segnalazione di inizio attività o autorizzazione specifica.
- c) si definiscono “**ricorrenti**” le attività temporanee / manifestazioni svolte nella stessa sede e con le medesime modalità, per le quali si rimanda al successivo art. 26.
- d) si definisce “**area acustica**” l'area nella quale la manifestazione sia tale da determinare un aumento delle immissioni sonore, come individuate al successivo art. 22.

3 - Si definisce “deroga semplificata” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rispettano i requisiti di cui al Titolo III del presente regolamento.

4 - Si definisce “deroga ordinaria” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rientrano nelle condizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II – ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO OBBLIGHI ED ESCLUSIONI

1 - Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIAC) i titolari delle attività di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della L. n. 447/95 e di cui all'art. 12 comma 1, 4, 5 e 6bis della L.R. n. 89/98 (**Allegato A** al presente regolamento), nonché le attività espressamente indicate nell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/11 (**Allegato B** al presente regolamento) che utilizzino impianti di diffusione musicali o strumenti musicali, nonché le attività che comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal PCCA.

2 - Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, per **intervento edilizio** si intendono: nuove edificazioni, modifiche, potenziamento ovvero ampliamenti delle opere di cui all'**Allegato A** al presente regolamento, ivi comprese i cambi d'uso "da residenziale ad altro d'uso".

3 - Le attività di cui al comma precedente per le quali non siano superati i limiti di emissione di rumore di cui al PCCA possono presentare, in luogo della relazione di VIAC di cui al comma precedente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, compilando l'allegato **Modello 01**, con le stesse modalità previste al successivo art. 6.

4 - Le attività, anche se rientranti tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** al presente regolamento, che diano luogo ad emissioni superiori ai limiti del PCCA, devono presentare obbligatoriamente la documentazione di VIAC, sotto forma di "nulla osta acustico", nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 c.1, lett. e) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, con le modalità previste al successivo art. 6.

5 - Le attività di cui all'**Allegato B** del presente regolamento devono presentare unicamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilando l'allegato **Modello 01**.

6 - Le attività che non rientrano tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'**Allegato B** al presente regolamento, le cui emissioni di rumore non superano i limiti previsti dal PCCA presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857 del 21/10/2013, compilando l'allegato **Modello 02**.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1 - Laddove prevista, la documentazione di VIAC, resa con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà), e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857/2013. La documentazione tecnica deve essere conservata dalla ditta e nel caso in cui la ditta sia soggetta a controllo l'imprenditore dovrà fornire tale documentazione.

2 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra deve essere presentata al Comune:

- contestualmente alla presentazione della richiesta di attivazione della procedura SUAP;
- sotto forma di "comunicazione", contestualmente alla presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;
- all'ufficio Ambiente per tutti gli altri casi.

3 - Le attività che superano i limiti di emissione del PCCA, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, devono presentare obbligatoriamente la documentazione di VIAC, contestualmente alla istanza per l'ottenimento del "nulla osta acustico", nell'ambito della procedura SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Una copia della VIAC deve essere tenuta presso la ditta a disposizione degli organi di controllo.

4 - La modifica o il potenziamento di un'attività produttiva, commerciale, sportiva o ricreativa esistente o l'installazione di nuovi impianti, macchinari o apparecchi rumorosi nell'ambito di un'attività esistente, rispetto a quanto già notificato ed in possesso del Comune relativamente alla documentazione di cui all'art. 5, deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale secondo le procedure e le modalità di cui al presente articolo e all'art. 5.

ART. 7 MODALITA' DI CONTROLLO SULLE VIAc

1 - Per le VIAc di ditte che non rientrano nel procedimento SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), le modalità di controllo sono definite dall'art. 18 del Regolamento regionale DPGR n. 2/R/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R/2014, quindi:

- se trattasi di “comunicazione”, seguirà il controllo documentale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'ufficio Ambiente;
- se trattasi di attività soggetta a “nulla osta acustico” seguirà autorizzazione espressa da parte dell'ufficio Ambiente che richiede l'esame di quanto trasmesso dal proponente da parte degli altri uffici comunali coinvolti.

2 - Per quanto riguarda le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ambito di procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella forma di “comunicazione”, il controllo della documentazione prodotta è svolto dalla Regione Toscana o dal SUAP. Inoltre, nel rispetto stabilito dallo stesso D.P.R. n. 445/2000, a campione le dichiarazioni sono controllate nel merito, secondo i regolamenti fissati dalla Regione Toscana. In tal caso, la Regione Toscana, successivamente alle Autorizzazioni AUA concesse, invia al Comune la documentazione prodotta dall'impresa la cui comunicazione è stata estratta, in quanto il Comune resta titolare del controllo ai sensi della L. n. 447/1995. Il Comune potrà avvalersi di ARPAT secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

3 - Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di presentazione della VIAc nell'ambito della procedura SUAP di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per quelle attività che superano i limiti di emissione del PCCA, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, si elencano “le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti” che necessitano di “nulla osta acustico”:

- interventi di tipo strutturale sull'edificio (insonorizzazioni solai-pareti, interventi su vie di fuga, infissi..)
- interventi di tipo strutturale sulle vie di propagazione (barriere,..)
- interventi di tipo impiantistico o strutturale sulle sorgenti sonore aggiuntivi rispetto all'impianto/macchinario fornito dal costruttore (silenziatori, box/incapsulamento impianti)

4 - Non necessitano di “nulla osta acustico”, ma, essendo la VIAc presentata con dichiarazione sostitutiva di notorietà, è a carico del titolare il rispetto dei limiti acustici (pena inefficacia della SCIA presentata o difformità dell'atto autorizzativo, oltre agli aspetti penali legati alla falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e degli accorgimenti legati alle modalità di conduzione dell'attività che non comportano quindi interventi tecnici o strutturali, quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo:

- modalità di utilizzo contemporaneo dei macchinario
- lavorazioni a porte chiuse/aperte
- mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari
- mantenimento volumi di impianti di amplificazione

5 - E' opportuno, laddove tecnicamente possibile, che il tecnico competente, a tutela dell'impresa, adotti le soluzioni per garantire il mantenimento di tali accorgimenti.

ART. 8 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAc

1 - In caso di parere favorevole espresso da ARPAT, con eventuali prescrizioni, l'ufficio Ambiente trasmette all'interessato l'esito favorevole della verifica con apposita comunicazione contenente il parere, che costituirà parte integrante della documentazione di VIAc.

2 - Per tutti i casi per i quali sia stato espresso parere negativo o restituzione della pratica per

incompletezza da parte di ARPAT, l'ufficio Ambiente provvederà a comunicare all'interessato l'esito della verifica per cui gli impianti e i macchinari rumorosi non potranno essere utilizzati, con decorrenza immediata.

3 - Ogni comunicazione relativa all'esito della verifica della relazione di VIAC sarà inviata per conoscenza anche agli uffici ed enti competenti al controllo, quali Polizia Municipale, USL e ARPAT.

ART. 9 LOCALI CHE UTILIZZANO IMPIANTI MUSICALI

1 - Ai sensi del precedente art. 5 commi 1 e 2, le attività di cui all'**Allegato B** al presente regolamento che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, escluse le attività rumorose temporanee di cui al TITOLO III del presente Regolamento, per le quali non siano superati i limiti di emissione di rumore di cui al PCCA, devono presentare al SUAP la documentazione di VIAC di cui all'art. 5 ovvero far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. n. 857/2013.

2 - Oltre a quanto sopra, gli impianti possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:

- **Periodo:** tutto l'anno
- **Orario e modalità:**
 - a) in ambiente esterno è consentito l'utilizzo di diffusori acustici in presenza di recettori posti ad una distanza inferiore ai 100 mt dalla sorgente rumorosa dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, purchè ciò non comporti il superamento dei limiti di emissione, immissione e criterio differenziale di cui al PCCA;
 - b) in ambiente interno: sempre nel rispetto dei limiti di emissione, immissione e criterio differenziale di cui al PCCA, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione.

La documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra dovrà essere parte integrante della relazione di VIAC o dell'atto sostitutivo di notorietà di cui all'art. 5.

3 - Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo art. 38.

4 - I locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, hanno l'obbligo di predisposizione della documentazione di cui al D.P.C.M. n. 215/1999 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi) e del rispetto delle disposizioni in esso contenute.

ART. 10 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1 - Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate dall'art. 13 della L.R. n. 89/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento ovvero dall'approvazione di Varianti al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale.

2 - Il Comune entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA, il Comune può avvalersi del supporto tecnico di ARPAT secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1 - Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione Previsionale di Clima

Acustico i titolari dei progetti di cui all'**Allegato C** al presente regolamento, le cui immissioni sonore si preveda siano superiori ai limiti previsti nel PCCA.

2 - Per la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico ovvero per la dichiarazione di atto notorio, nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, valgono i seguenti ulteriori criteri:

- a) per le infrastrutture di trasporto stradale, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. n. 142/2004;
- b) per prossimità a discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e impianti sportivi e ricreativi si deve intendere quanto segue:
 - 1) nel caso di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo) la presentazione della documentazione di clima acustico ovvero della dichiarazione di atto di notorietà è necessaria in tutti i casi di intervento edilizio in continuità strutturale e per distanze inferiori a 100 mt con i locali di tali attività, fermo restando l'obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti eventualmente più restrittivi conseguenti alla modifica della classe acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
 - 2) nel caso di impianti sportivi, discoteche e locali da ballo, la presentazione della documentazione di clima acustico o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è necessaria in tutti i casi di intervento edilizio entro una distanza minima inferiore a 200 m dai confini dell'impianto o del locale.

3 - Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione previsionale di clima acustico, per intervento edilizio si intendono:

- 1) nuove edificazioni;
- 2) cambi di destinazione d'uso da "altra destinazione a residenziale" in aree diverse da quelle individuate dagli strumenti urbanistici come residenziali ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- 3) ampliamenti volumetrici in prossimità di attività produttive di cui all'Art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/1995 ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali.

4 - In caso di interventi di nuova edificazione e di cambio di destinazione d'uso da "altra destinazione a residenziale" in aree ricadenti all'interno delle aree di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, il rispetto dei limiti acustici dettati dal D.P.R. n. 142/2004 deve essere verificato e rispettato in ambiente esterno, quale condizione per l'edificazione ed il cambio di destinazione.

5 - Per tutti gli altri interventi edilizi, localizzati esternamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, si dovrà fare riferimento ai valori limite dettati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

6 - La documentazione previsionale del clima acustico, resa con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla D.G.R. n. 857/2013 e sottoscritta dal titolare della concessione edilizia e da un tecnico competente in acustica ambientale.

7 - Nel caso vengano rispettati i requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione del PCCA, i titolari dei progetti di cui al comma precedente, in luogo della relazione di Valutazione Previsione di Clima Acustico, possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale.

8 - Il Comune, per l'esame delle documentazioni prodotte, può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, ad ARPAT, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 30/2009 e successive modifiche.

ART. 12 OPERE PUBBLICHE E CLIMA ACUSTICO

1 - Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, la relazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 11 del presente Regolamento deve essere presentata in sede di progettazione definitiva, salva diversa motivata determinazione del Responsabile del Procedimento che può posticiparne la presentazione alla progettazione esecutiva.

2 - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà comunque contenere almeno i seguenti

elementi: indicazione dell'ubicazione, orientamento, altezza dell'opera, sua compatibilità acustica con l'area circostante.

3 - La relazione previsionale di clima acustico dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), stimi inoltre gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti (effetti schermo, riflessione, ecc.), e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

4 - Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune si avvale, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'ARPAT., ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 della L.R. 30/2009 e s.m.i..

ART. 13 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E

REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI

1 - Ogni intervento edilizio deve essere realizzato in modo da garantire il rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2 - Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 05/12/1997. In tabella B allegata al D.P.C.M. 05/12/1997 sono riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Le grandezze cui fare riferimento per l'applicazione del D.P.C.M. 05/12/1997 sono definiti nell'allegato A al decreto medesimo

3 - Ai fini dell'obbligo di presentazione di idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, per intervento edilizio si intendono:

- nuove edificazioni, ristrutturazioni urbanistiche, sostituzioni edilizie;
- cambi di destinazione d'uso da "altra destinazione a residenziale" in aree diverse da quelle individuate dagli strumenti urbanistici come residenziali ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- ampliamenti volumetrici in prossimità di attività produttive di cui all'art. 8 comma 2 della L. n. 447/95 ovvero all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;
- ristrutturazioni edilizie, limitatamente ai casi di demolizione e fedele ricostruzione, svuotamento dell'edificio, ristrutturazioni "globali" che interessino trasformino l'edificio esistente in un edificio sostanzialmente diverso, coinvolgendo le strutture verticali e gli orizzontamenti.

4 - In tutti gli altri casi il rispetto dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (in particolare gli impianti) dovrà essere asseverata dal Tecnico al termine dei lavori.

TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 14 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE

1 - Qualora le attività temporanee di cui al CAPO 1 e CAPO 2 seguenti del presente Titolo, prevedano che per l'utilizzo di apparecchiature, impianti, macchinari si possano superare i limiti di rumorosità definiti dalla L. n. 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dal PCCA.

2 - I limiti della deroga, fissati con le modalità indicate nei successivi articoli, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

3 - Indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, fatta eccezione per la deroga al solo criterio differenziale, non è consentito lo svolgimento di più di un'attività in deroga nello stesso giorno per la stessa "area acustica", così come definita all'art. 4 e individuata all'art. 22 del presente Regolamento.

4 - Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale. Tale registro è reso pubblico nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), con periodicità mensile.

CAPO 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Relativamente alle attività previste nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le deroghe si distinguono in semplificate, definite al successivo art. 16, e in ordinarie, definite al successivo art. 17.

2 - Le macchine, i dispositivi e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, incluso il D. Lgs. n. 262/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i recettori.

3 - Le richieste di deroga di cui sopra devono essere presentata al SUAP del Comune.

ART. 16 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE - COMUNICAZIONE

1 - Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo e che, inoltre, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- **giorni di svolgimento dell'attività:** dal lunedì al venerdì.
- **limite di orario delle attività oggetto della deroga:** dalle ore 08,00 alle 19,00
- **limiti di emissione ammessi:** 70 dB(A) misurata in facciata esterna ai recettori; 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all'interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi;

2 - Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga, per durate inferiori a 5 giorni lavorativi, anche non consecutivi, deve presentare comunicazione conforme all'allegato **Modello 03**, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

3 - Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga, per durate superiori a 5 giorni lavorativi, anche non consecutivi, deve presentare comunicazione conforme all'allegato **Modello 04**, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere, contenente:

- una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d. lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione prodotti, di dove e come tali livelli sono misurati / valutati e delle potenze

sonore delle macchine utilizzate;

- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'art. 16 della L.R. n. 89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

4 - Entro 5 gg dalla comunicazione di deroga, l'ufficio SUAP si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ovvero di negare o concedere l'emissione sonora in deroga del cantiere. Nel caso di richiesta di integrazioni l'ufficio si esprime se rilasciare o negare la deroga entro i successivi 5 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

ART. 17 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE ORDINARIE - AUTORIZZAZIONE

1 - Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare anche uno solo dei criteri previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 16. In tali casi, il legale rappresentante dell'attività di cantiere dovrà richiedere la deroga presentando apposita domanda conforme all'allegato **Modello 05**, almeno 45 gg prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti, nonché specificata la motivazione per cui non è possibile il rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente.

2 - Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata, redatta da un tecnico competente in acustica, che deve contenere tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 05**.

3 - L'ufficio SUAP, entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza, trasmette all'USL apposita richiesta di parere in merito alla relazione di cui al comma precedente e, in base all'esito dell'istruttoria, autorizza o meno l'attività rumorosa temporanea in deroga con le eventuali prescrizioni.

Copia della domanda potrà essere inviata anche all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia per le verifiche di competenza in merito alla titolarità e conformità dei lavori.

Entro 30 gg dalla domanda di deroga, l'ufficio SUAP si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

4 - In caso di richiesta di integrazioni, l'ufficio SUAP si esprime se rilasciare o negare l'autorizzazione in deroga entro 30 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

ART. 18 EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o assimilabili attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc....) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ART. 19 APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI

Per quanto riguarda gli appalti che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stesse inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Qualora, invece, per singoli interventi programmati e quindi non effettuati in condizioni di emergenza di cui all'art. 18 del presente regolamento, si superassero i limiti acustici, le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al SUAP una richiesta di autorizzazione in deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

ART. 20 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nei permessi edilizi a costruire e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e per la Disciplina delle Attività Rumorose, secondo quanto riportato nel Regolamento stesso”*.

CAPO 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL’APERTO

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Il Capo in oggetto regola le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

2 - La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto è individuata nella cartografia del Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale vigente. Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato dal successivo art. 23, nonché dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 24/05/2006.

3 - Fermo restando la definizione di manifestazioni a carattere temporanee di cui all’art. 4 del presente Regolamento, per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgono attività, impianti o macchinari con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell’ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

4 - Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati nel corso delle manifestazioni dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

5 - Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del Regolamento regionale DPGR n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R del 07/07/2014, nel caso di manifestazioni che si svolgano al di fuori delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, di cui al successivo art. 23, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate per la stessa “area acustica” di cui al successivo art. 22, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni all’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, non superiore a:

a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 30 giorni per le aree di classe V e VI
- 25 giorni per le aree di classe IV
- 20 giorni per le aree di classe III
- 15 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 ter del Regolamento regionale DPGR n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R del 07/07/2014.

b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 20 giorni per le aree di classe V e VI
- 15 giorni per le aree di classe IV
- 10 giorni per le aree di classe III
- 5 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 ter del Regolamento regionale DPGR n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R del 07/07/2014.

c) se al chiuso, 5 giorni da chiunque siano organizzate

6 - Ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del Regolamento regionale DPGR n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R del 07/07/2014, il Comune può, dandone adeguata motivazione, con atto deliberativo della Giunta comunale, aumentare i limiti massimi di giorni di cui alla lett. b) del comma precedente, fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lett. a) del medesimo comma.

6bis – I limiti massimi di giorni indicati al comma 5 del presente articolo sono riferiti all'area interessata di cui all'art. 22 del presente regolamento e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.

7 - Le comunicazioni ovvero le domande di autorizzazione per la deroga (semplificata o ordinaria) di cui al presente Capo devono essere presentate:

- al SUAP, se soggetto giuridico;
- all'ufficio Ambiente per tutti gli altri casi;

ART. 22 INDIVIDUAZIONE AREE ACUSTICHE

1 – Ai fini dell'individuazione delle aree acustiche previste dall'art. 16 del Regolamento regionale DPGR n. 2/R/2014 come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R/2014 ai fini del conteggio del numero massimo di deroghe da concedere di cui alle lettere a) e b) del punto 5) dell'art. 21 del presente Regolamento, tenuto conto della conformazione geografica del territorio comunale, vengono presi come parametro di riferimento i centri abitati e le frazioni esistenti nel territorio comunale. Sulla base di questo criterio si individuano le seguenti aree acustiche:

- 1) Area Capoluogo: comprende il centro storico, l'area de Il Poggione, P.zza della Repubblica, P.zza Samonà, l'area del campo sportivo, l'area Stianti;
- 2) Area Bardella, S. Andrea in Percussina, Spedaletto e Montecapri;
- 3) Area Cerbaia: tutta la frazione;
- 4) Area Mercatale: tutta la frazione;
- 5) Area Chiesanuova: tutta la frazione;
- 6) Area La Romola: tutta la frazione;
- 7) Area S. Pancrazio: comprende l'abitato e S. Cristina in Salivolpe;
- 8) Area Montefiridolfi: tutta la frazione;
- 9) Area Bargino: comprende il centro abitato;
- 10) Area Calzaiolo, La Botte e Ponterotto;
- 11) Area Talente e Croce di Via: comprende anche le aree limitrofe in territorio aperto;
- 12) Area Calcinaia e Villa le Corti: comprende anche le aree limitrofe in territorio aperto;

2 – Per le aree non già ricomprese nelle “aree acustiche” previste dal comma precedente, il titolare della manifestazione temporanea deve presentare, unitamente al modello di richiesta della concessione di deroga, idonea documentazione tecnica con l'identificazione dell'area interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica del PCCA per l'individuazione dell'area acustica effettivamente coinvolta.

ART. 23 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO

1 – Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto realizzate nelle aree destinate a pubblico spettacolo devono rispettare le seguenti condizioni:

- **limiti acustici:** esternamente all'area coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili presenti; internamente all'area coincidono con quelli definiti dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo;
- **orario dell'attività:** si svolge nelle fasce orarie stabilite dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo vigente.

2 - Il legale rappresentante della manifestazione richiedente l'uso dell'area dovrà presentare apposita comunicazione conforme all'allegato **Modello 06**, almeno 15 gg prima dell'inizio della manifestazione.

E' implicitamente concessa la deroga al criterio differenziale per la durata della manifestazione.

3 - Qualora si preveda che la manifestazione non possa rispettare le condizioni dettate dal Regolamento di attuazione per le aree destinate a pubblico spettacolo, dovrà essere acquisita apposita autorizzazione in deroga con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Capo.

ART. 24 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLA AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA SEMPLIFICATA – COMUNICAZIONE

1 - Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento regionale DPGR n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale DPGR n. 38/R del 07/07/2014, le immissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui all'art. 4, possono essere autorizzate in deroga, con le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **orario:** dalle ore 10.00 alle ore 24.00
- **limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:**
 - 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00
 - 65 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 55 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00 negli ambienti interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra, dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
- **limiti di emissione da rispettare in ambiente interno** strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
 - 60 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 50 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24,00
- **numero di giorni per singola richiesta e per singola area:** massimo 3 giorni consecutivi, nel rispetto sempre del numero massimo di deroghe di cui all'art. 21.

2 - Il legale rappresentante della manifestazione temporanea che dia luogo ad emissioni sonore per le quali è previsto il superamento dei limiti acustici della zona di appartenenza deve presentare apposita comunicazione di deroga alle emissioni sonore, conforme all'allegato **Modello 07** (se di durata fino a 3 giorni) ovvero all'allegato **Modello 08** (se di durata superiore a 3 giorni) almeno 15 giorni e non oltre 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. In tale istanza devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificati gli accorgimenti tecnici adottati per limitare il disturbo ai residenti della zona e comunque dovrà essere allegata la documentazione riportata nei modelli allegati e precisamente:

a) Per manifestazione **fino a 3 giorni:**

- Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- Pianta dettagliata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

b) Per manifestazione **superiore a 3 giorni**, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente:

- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- Relazione redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L. R n.89/1998 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopraindicati in prossimità dei ricettori;

3 - Entro 5 gg dalla comunicazione di deroga, l'Ufficio SUAP / Ambiente si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ovvero di negare o concedere l'emissione sonora in deroga della manifestazione. Nel caso di richiesta di integrazioni l'ufficio si esprime se rilasciare o negare la deroga entro i successivi 5 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

ART. 25 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO - DEROGA ORDINARIA - AUTORIZZAZIONE

1 - Le immissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui all'art. 4 che si svolgono in spazi all'aperto o al chiuso in locali strutturalmente non collegati con possibili recettori possono

essere autorizzate anche in deroga, oltre a quella già prevista all'art. 24, con le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **numero di giorni per singola richiesta e per singola area:** massimo 2 giorni consecutivi, nel rispetto sempre del numero massimo di deroghe di cui all'art. 21
- **limiti massimi:** il limite massimo di livello equivalente derogato verrà valutata dall'USL competente

2 - Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato **Modello 09** almeno 45 giorni e non oltre 75 giorni prima dell'inizio dell'attività. In tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per la manifestazione per la quale viene richiesta la deroga e dovrà essere allegata la documentazione prevista dal modello allegato.

3 - L'Ufficio SUAP/Ambiente verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra specificate dal legale rappresentante della manifestazione e, in caso affermativo, entro 10 gg dal ricevimento dell'istanza invia all'USL competente apposita richiesta di parere in merito alla documentazione di cui al comma precedente. L'Ufficio SUAP/Ambiente autorizza o meno, in base all'esito dell'istruttoria, la manifestazione temporanea in deroga. L'Ufficio SUAP/Ambiente entro 10 gg dalla richiesta di deroga, ovvero a seguito di richiesta dell'USL si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

4 - In caso di parere negativo da parte dell'USL, l'Ufficio SUAP/Ambiente comunica al legale rappresentante il diniego dell'autorizzazione, informandolo della facoltà di presentare comunicazione ai sensi dell'art. 24, anche in deroga alle tempistiche dettate dal comma 2 del medesima art. 24.

ART. 26 ATTIVITA' RICORRENTI

1 - Per manifestazioni e attività ricorrenti come definite all'art. 4 del presente Regolamento, il legale rappresentante può rimandare alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale, con validità non superiore a cinque anni, dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

2 - La comunicazione in tale caso andrà sempre presentata in conformità all'allegato relativo alla tipologia di attività e nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di deroga richiesta.

3 - È fatta salva la facoltà dell'ufficio SUAP/Ambiente di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

CAPO 3 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 27 SPETTACOLI PIROTECNICI

1 - Le attività e le manifestazioni che prevedono lo svolgimento di spettacoli pirotecnici di fuochi artificiali, sia a terra che aerei, sono soggetti al rilascio di deroga semplificata ai sensi e con le modalità dell'art. 24.

2 - Gli spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo devono comunque rispettare le seguenti condizioni:

- **periodo:** tutto l'anno
- **giorni:** tutti
- **orario:** entro le ore 23,30
- **limiti di emissione:** 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dopo le ore 22,00

È implicitamente concessa la deroga al criterio differenziale per la durata della manifestazione.

3 - Sono da ritenersi autorizzati in deroga fino alle ore 24.00 gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione delle festività, civili e religiosi, di rilevanza pubblica.

4 - Anche le deroghe rilasciate per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi annui di cui all'art. 21.

TITOLO IV- ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 28 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

1 - Allarmi acustici

Le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non sono soggette ai limiti del presente regolamento; tali sistemi devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora.

2 - Pubblicità fonica

la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

La pubblicità fonica non è ammessa nelle aree di classe acustica I e II.

3 - Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, effettuate all'interno dei centri abitati, non disciplinate dalla Legge n. 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi ed altre attività simili svolte a fini privati, potrà essere effettuato, al netto delle disposizioni normative e regolamentari sovraordinate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- giorni feriali: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00
- giorni festivi: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00

ART. 29 ALTRE ATTIVITA' OCCASIONALI

Sono da ritenersi autorizzate in deroga fino alle ore 24.00 le seguenti attività / manifestazioni:

- processioni religiose
- commemorazioni pubbliche
- carri carnevaleschi
- rievocazioni storiche

TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO

1 - Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività stagionali e temporanee anche in deroga, i cittadini devono rivolgersi direttamente al Comune. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato **Modello 10** (nominativo, recapito, tipologia della sorgente disturbante).

2 - L'ufficio Ambiente, contestualmente all'attivazione degli enti competenti al controllo, in funzione della problematica segnalata, procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione. L'obbligo di tale comunicazione non sussiste nel caso di segnalazione per disturbo da attività temporanea.

ART. 31 CONTROLLI

1 - Ai sensi della L. n. 447/95 e della L.R. n. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell'USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

2 - L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misure fonometriche (se necessarie), ad elevare sanzioni (qualora previste) e a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

3 - La Polizia Locale effettua controlli relativamente alla presenza presso l'attività della documentazione di VIAC ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove prevista, verificandone la regolare presentazione al Comune, gli orari di utilizzo di macchine o impianti rumorosi e la loro dislocazione in relazione a quanto indicato nella documentazione di VIAC. In particolare per le attività di cui all'art. 9 che utilizzano impianti elettroacustici la Polizia Locale procederà alla verifica delle modalità di utilizzo.

4 - Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 e l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 32 e 33.

ART. 32 COMUNICAZIONI

1 - Nel caso che, a seguito di controlli presso un'attività permanente che dia luogo ad emissioni sonore, venga riscontrata la mancanza della relazione di VIAC ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al precedente art. 5, l'ufficio SUAP inoltrerà al titolare la richiesta di presentazione della relazione di VIAC ove prevista ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità stabilite al Titolo II del presente regolamento. Oltre il termine stabilito nella richiesta di cui sopra gli impianti, i macchinari e le apparecchiature che danno luogo alle emissioni acustiche non possono essere utilizzati.

2 - Per le attività, sia permanenti sia temporanee, ad esclusione di quelle previste al CAPO 2 del TITOLO III, che a seguito di un controllo risultino difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di VIAC, l'ufficio SUAP / Ambiente procederà alla comunicazione al titolare dell'attività della non sussistenza delle condizioni per poter utilizzare gli impianti rumorosi.

3 - Le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate per conoscenza anche agli enti ed uffici comunali per i controlli di competenza.

ART. 33 ORDINANZE

1 - Per le attività di cui all'art. 9 per le quali, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 31, sia stata riscontrata la mancanza della VIAC ovvero della dichiarazione dell'atto di notorietà prevista

all'art. 5, ovvero il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'ufficio SUAP dispone, con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00, l'interruzione immediata dell'utilizzo dell'impianto rumoroso ovvero l'adozione di un sistema per impedire la manomissione dell'impianto audio, la registrazione dati di funzionamento del limitatore e lo scarico dati su supporto informatico, oltre l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista al successivo art. 34.

2 - Per tutte le attività, anche diverse da quelle di cui all'art. 9, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente o di difformità dal presente regolamento, su proposta dell'organo di vigilanza, il Sindaco dispone, con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata, non potrà comunque essere superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di richiedere interventi di immediata realizzazione per situazioni particolarmente gravose, su segnalazione dell'organo accertatore.

3 - Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico di cui all'art. 5 contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge. La riattivazione degli impianti rumorosi sarà subordinato all'espressione del parere favorevole (nulla osta acustico) da parte di ARPAT ovvero dell'USL per le rispettive competenze.

4 - Per particolari situazioni in cui le emissioni sonore prodotte durante lo svolgimento di una qualunque attività possano recare un maggiore e ingiustificato disturbo verso terzi, il Sindaco, su proposta motivata dell'USL o di altro organo di controllo (ARPAT, Polizia Locale), può disporre con propria ordinanza ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95 il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose, anche autorizzate in deroga.

ART. 34 SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE

1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni o disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14 di cui all'art. 10 comma 3 della L. n. 447/95.

2 - In caso di assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista al CAPO 2 del TITOLO III del presente Regolamento ovvero in caso di contravvenzione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la sanzione applicata sarà quella prevista dall'art. 17 comma 1 della L.R. n. 89/98 e successive modificazioni e integrazioni (da euro 500,00 a euro 20.000,00).

3 - Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco legittimamente adottata ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14, di cui all'art. 10 comma 1 della L. n. 447/95.

4 - Alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltre alle sanzioni già previste ai commi precedenti, si applicano se compatibili le sanzioni di cui al del R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da applicare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività e della L.R. n. 28/2005 - Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

5 - Alle violazioni delle disposizioni di cui al CAPO 2 del TITOLO III del presente Regolamento, oltre alle sanzioni già previste ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione quando concessa e sospensione di qualsiasi attività di spettacolo e manifestazione che preveda la deroga di cui al citato CAPO 2 del presente Regolamento, per un periodo di 12 mesi dalla data di contestazione della violazione.

6 - Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 28 del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00 e comporta l'applicazione della sanzione

amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

7 - Si applicano tutte le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 ed in particolare quelle di cui all'art 13 della medesima legge ovvero il sequestro delle apparecchiature mediante le quali vengono poste in essere le emissioni sonore abusive. In alternativa potrà essere disposta immediatamente l'applicazione dei sigilli agli impianti in modo da impedire la prosecuzione dell'attività illecita. Tale facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 35 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Responsabile del Servizio.

Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 36 MODULISTICA

L'uso della modulistica allegata è obbligatorio; modifiche sostanziali alla modulistica sono approvate con atto del Responsabile del Servizio.

ART. 37 TERMINI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione stessa.

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

1 - Le attività di cui all'art. 9, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che abbiamo già presentata la relazione di VIAc ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5, devono adeguarsi immediatamente alle disposizioni di cui al comma 2 lettera a) del medesimo articolo presentando opportuna dichiarazione e entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento alle disposizioni di cui al comma 2 lettera b) del medesimo articolo.

2 - Le attività di cui all'art. 9, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che invece non abbiamo già presentata la relazione di VIAc ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 5, dovranno presentare all'ufficio SUAP, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tale documentazione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 9 (adozione di un sistema di limitazione audio e installazione di sistemi di sospensione e/o giunti isolanti). Queste attività, invece, devono adeguarsi immediatamente alle disposizioni di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 9 presentando opportuna dichiarazione.

3 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

4 - E' abrogato il Regolamento comunale di attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21/06/2005 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/06/2007.